

REGOLAMENTO (CE) N. 2325/97 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1997

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,
considerando che, per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola; che l'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati; che tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1065/97 ⁽⁴⁾;
considerando che, a seguito dell'adesione di tre nuovi Stati membri, il termine di sei mesi di cui all'articolo 17 del

regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data di adesione; che alcune denominazioni comunicate da tali Stati membri sono conformi agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento e devono dunque essere registrate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 148 del 21. 6. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 5.

ALLEGATO

A. PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Carni e frattaglie fresche

FRANCIA

- ← Porc de la Sarthe (IGP)
- Porc de Normandie (IGP)
- Porc de Vendée (IGP)
- Porc du Limousin (IGP)

Formaggi

GERMANIA

- ← Odenwälder Frühstückskäse (DOP)

AUSTRIA

- ← Tiroler Almkäse/Tiroler Alpkäse (DOP)

SVEZIA

- ← Svecia (IGP)

Grassi

GERMANIA

- ← Lausitzer Leinöl (IGP)

Olio di oliva

ITALIA

- ← Garda (DOP)
- Dauno (DOP)
- Colline Teatine (DOP)
- Monti Iblei (DOP)
- Laghi Lombardi (DOP)
- Valli Trapanesi (DOP)
- Terra di Bari (DOP)
- Umbria (DOP)

Ortofrutticoli

ITALIA

- ← Clementine di Calabria (IGP)
- Nocciola di Giffoni (IGP)
- Scalogno di Romagna (IGP)
- Uva da tavola di Canicattì (IGP)

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

GERMANIA

- ← Schwarzwaldforelle (IGP)

**B. PRODOTTI ALIMENTARI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CEE)
N. 2081/92**

Birre

GERMANIA

← Kölsch (IGP)

— Rieser Weizenbier (IGP)

Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

ITALIA

← Pane casareccio di Genzano (IGP)

**C. PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/
92**

FRANCIA

← Foin de Crau (DOP)
